

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. DEL

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 28 del 26/02/2021, coadiuvato dai Direttori:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - dott. Giuseppe Cenci | Direttore Amministrativo |
| - dott. Denise Signorelli | Direttore Sanitario |
| - dott. Raffaele Grottola | Direttore dei Servizi Socio-Sanitari |

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

CROCE VERDE VERONA P.A.V. – SERVIZIO EROGAZIONE TAMPONI NASO-FARINGEI COVID19 PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI VERONA A PERSONE PROVENIENTI DALL'UCRAINA

Note per la trasparenza: Con il presente provvedimento si approva l'accordo di collaborazione con Croce Verde Verona P.A.V. per l'erogazione di tamponi naso-faringei Covid-19 ai profughi Ucraini presso la stazione ferroviaria di Verona fino al 30/04/2022.

Il Direttore di Dipartimento di Prevenzione

riferisce quanto segue,

Premesso che:

- con nota n.ro 106593 del 8/3/2022 la Direzione Regionale Veneto Prevenzione, Sicurezza, Alimentare ha emanato le prime misure di sanità pubblica per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza della crisi umanitaria nell'est europeo;
- con e-mail del 9/3/2022 la Direzione Regionale Veneto Prevenzione, Sicurezza, Alimentare ha chiesto quali tra gli HUB vaccinali o tamponi operativi di ogni Distretto sarà identificato per l'istituzione di una linea di attività dedicata alla presa in carico dei soggetti provenienti dall'Ucraina e il contestuale rilascio del codice STP ai fini dell'erogazione delle prestazioni sanitarie e delle misure di sanità pubblica (tampone, vaccinazioni, screening TB);
- con nota del 10/3/2022 questa Direzione di Dipartimento ha comunicato alla Regione quanto chiesto con e-mail del 9/3/2022, prevedendo tra l'altro un centro tamponi dedicato alle persone provenienti dall'Ucraina presso la stazione ferroviaria di Verona con orario 8.00-22.00, sette giorni su sette, con attivazione immediata;
- il Coordinatore dei Centri Tampone Ulss9, con e-mail del 11/3/2022, ha comunicato che il personale dipendente attualmente a sua disposizione non è sufficiente per erogare anche il servizio presso la stazione ferroviaria di Verona, oltre all'attività già assicurata nei centri tamponi ULSS 9 già operativi;
- è stata chiesta e acquisita la disponibilità di Croce Verde P.A.V., confermata con nota n.ro 843 del 15/3/2022, ad erogare il servizio in oggetto.

Ravvisato che Croce Verde Verona P.A.V., istituto di pubblica assistenza e beneficenza, è un ente pubblico eretto in ente morale con amministrazione autonoma in forza del Regio Decreto istitutivo del 21 febbraio 1926, e che l'ordinamento nazionale riconosce alle amministrazioni pubbliche la possibilità di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (art. 15 legge 241/1990).

Tenuto conto della deliberazione del Commissario n. 150 del 26/02/2021 di questa Azienda, con cui si costituisce un partenariato pubblico-pubblico, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, e dell'art. 5 comma 6 del decreto legislativo n. 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici, equipollente all'omologo art. 12 par. 4 della Direttiva 2014/24/UE, con Croce Verde Verona – Pubblica

Il Proponente: Il Direttore Dipartimento di Prevenzione dott. Fabrizio Cestaro

Assistenza Volontaria, nella sua configurazione giuridica di Istituto di Pubblica Assistenza e Beneficenza (IPAB), per lo svolgimento di varie attività, fra le quali la fornitura di servizi sanitari volti a fronteggiare esigenze imprevedibili, quali le pandemie.

Vista anche la deliberazione del Direttore Generale n. 898 del 10/12/21 con cui si approva, conformemente a quanto previsto dall'art. 21 dell'Accordo di Partenariato - TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEI COSTI RIMBORSABILI, costituito rispettivamente con deliberazioni n. 252 del 26.02.2021 del Commissario dell'AOUI e n. 150 pari data del Commissario di Azienda ULSS 9, la disciplina dei costi e dei rimborsi per il ristoro delle reciproche prestazioni.

Considerato che il servizio in oggetto è essenzialmente riconducibile ad un presidio non configurabile in termini prestazionali poiché non è prevedibile l'entità dei test Covid-19 che dovranno essere somministrati a profughi Ucraini, con la conseguente necessità di presenza nei giorni e orari previsti di una unità di personale sanitario per l'esecuzione del test e di una unità di personale amministrativo per le operazioni di accettazione e registrazione, indipendentemente dalla quantità di tamponi da erogarsi.

Ritenuto pertanto di riconoscere a Croce Verde P.A.V. il rimborso dei costi dei fattori produttivi impiegati per assicurare il servizio in oggetto, costituiti da costo del personale e quota costi amministrativi/generali come previsto dall'Accordo di Partenariato.

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. nn. 55 e 56 del 14/09/1994 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;

Tutto ciò premesso e considerato.

Propone l'adozione del conseguente provvedimento sotto riportato:

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazioni aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di fare proprio quanto indicato in premessa, al fine di adottare il presente provvedimento;

2. di approvare lo schema di accordo di collaborazione allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con Croce Verde Verona P.A.V. per l'effettuazione del servizio di somministrazione tamponi naso-faringei presso la stazione ferroviaria di Verona fino al 30/4/2022, con possibilità sia di proroga che di interruzione anticipata;



3. di demandare al Direttore del Dipartimento di Prevenzione l'esecuzione del presente provvedimento;

4. di precisare che i costi relativi al presente provvedimento ammontano ad un valore totale previsto di € 38.000,00 con riserva di aumentare l'importo fino al 20% per far fronte alle necessità ulteriori che dovessero verificarsi durante l'espletamento del servizio, a causa della dinamica della crisi umanitaria ucraina;

5. di incaricare l'U.O.C. Contabilità e Bilancio di imputare l'importo di € 38.000,00, di cui al punto precedente, al bilancio preventivo 2022 al conto "BA1510-Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico – Altri soggetti pubblici della Regione".

Il Direttore Sanitario
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo
dott. Giuseppe Cenci

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Raffaele Grottola

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Pietro Girardi

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA

Sede Legale: Via Valverde, 42 – 37122 Verona

Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l’Azienda ULSS 9 SCALIGERA e CROCE VERDE PAV per la somministrazione di tamponi naso-faringei Covid-19 presso la stazione ferroviaria di Verona a popolazione dell’Ucraina

Vista la necessità di implementare la capacità di somministrazione dei tamponi naso-faringei Covid-19 rivolta alla popolazione profuga dell’Ucraina;

Visto che CROCE VERDE PAV, Ente Pubblico – IPAB, è soggetto accreditato della Regione Veneto con DGRV 322 del 21/03/2018 “Accreditamento istituzionale per l’attività di soccorso e trasporto con ambulanza.”

Ciò premesso e considerato

tra l’Azienda Ulss n. 9 Scaligera di Verona (di seguito Azienda Ulss) con sede legale in Verona Via Valverde n. 42, Cod. Fiscale Cod. Fiscale/P. IVA 02573090236, in persona del Direttore Generale, Dott. Pietro Girardi e CROCE VERDE PAV (di seguito Assegnatario), in persona del Presidente, Avv. Michele Romano, con sede legale 37121 Verona Lungadige Panvinio n. 13, C.F./P.I. 00618240238, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre con la p.a. , si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 - Oggetto

L’Assegnatario somministra, per conto del Servizio Sanitario regionale, presso i centri tampone concordati e/o messi a disposizione dall’Azienda Ulss 9 Scaligera i tamponi naso-faringei COVID 19 alla popolazione profuga dell’Ucraina presso la stazione ferroviaria di Verona secondo le modalità definite dal presente accordo.

Art. 2 - Obblighi dell’Assegnatario

Sono in carico all'Assegnatario:

- effettuazione tampone rapido (ed eventuale molecolare in caso di positività) da parte di personale sanitario se autorizzato/abilitato ad effettuare il tampone in conformità alla normativa vigente (infermiere o assistente sanitaria);
- contestuale registrazione esito su applicativo regionale screening Covid ed eventuale registrazione sull'applicativo regionale SIAVr-COVID da parte di personale amministrativo.
- contestuale registrazione delle impegnative nell'apposito applicativo
- assicurare la presenza del servizio dalle ore 8.00 alle ore 22.00 sette giorni su sette, salvo successive variazioni da concordare tra le parti
- raccolta documentazione di identificazione da inviare alla Centrale Operativa Territoriale Ulss9 al fine della registrazione nelle apposite anagrafi
- compilazione modulo invio covid hotel Ucraina
- il presidio affinché all'esterno della struttura non vengano apposte insegne o loghi che non siano quelli dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, come da disposizioni di Grandi Stazioni e R.F.I.

L'Assegnatario, nell'esercizio della propria attività, garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamento, e comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, ivi compresi quelli emanati da ANAC in relazione ad ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività. Si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e regionale in materia di:

- a) incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo nonché dei titolari di una partecipazione nel soggetto erogatore privato accreditato;
- b) tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio;
- c) sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda Ulss, della Regione e del Ministero;

L'Assegnatario deve, inoltre, procedere alla rendicontazione e alla fatturazione specifica riguardante il rimborso dei costi dell'attività in oggetto

Art. 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS

Sono in carico all'Azienda Ulss:

- Fornitura tamponi;
- Fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per il personale coinvolto;
- Fornitura contenitori e ritiro rifiuti sanitari per il corretto smaltimento;
- Le spese di pulizia.

L'Azienda Ulss garantisce, inoltre, l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività. L'Azienda Ulss comunica tempestivamente all'Assegnatario ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'Assegnatario.

Art. 4 – Rimborso dei costi

Viene riconosciuto all'Assegnatario il rimborso dei costi di personale (una unità sanitaria per euro 24 orarie, una unità amministrativa/soccorritore per euro 22,13 orarie e costi amministrativi/generali per euro 5,20 orario come previsto dall'Accordo di Partenariato) e di altri costi di funzionamento previo accordo tra le parti.

Tale cifra potrà essere aggiornata in occasione di eventuali successive disposizioni regionali/aziendali relative all'esecuzione della prestazione oggetto del presente accordo da parte di soggetti altri.

Il tempo di pagamento delle prestazioni erogate previsto è di 60 giorni dal ricevimento della fattura; la fatturazione avrà cadenza mensile.

Art. 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'Assegnatario si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standards previsti dalla legge regionale 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e va accompagnata da iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Art. 6 - Durata dell'accordo

Il presente accordo, la cui decorrenza deve intendersi dal 14/3/2022, avrà durata fino al 30/4/2022 e sarà eventualmente sia prorogabile che oggetto di interruzione anticipata in ragione delle dinamiche dell'emergenza umanitaria ucraina.

Art. 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione del presente accordo

Il presente accordo potrà essere modificato con il consenso scritto tra le parti.

Il presente accordo si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'Assegnatario previamente accertato dall'Azienda Ulss;
- b) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- c) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per l'Assegnatario e i relativi titolari di partecipazioni.

L'Azienda Ulss si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. Si riserva di disporre analogha sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Art. 8 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 9 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Art. 10 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del Foro di Verona.

Art. 11 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 12 – Responsabile esterno trattamento dati personali

Il Responsabile esterno trattamento dati personali è il Presidente di Croce Verde P.A.V. Avv. Michele Romano, in conformità a quanto previsto nell'allegato "ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679".

Art. 13 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto.

Per l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera

Il Direttore Generale

Dott. Pietro Girardi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i.

Per CROCE VERDE PAV

Il Presidente

Avv. Michele Romano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i.



ALLEGATO 1

ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

L'Azienda Ulss 9 Scaligera, (di seguito denominata "Azienda") in persona del legale rappresentante pro tempore il Direttore Generale dr. Pietro Girardi, con sede in Verona, Via Valverde, 42, C.F. e P. IVA: 02573090236, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR")

E

Croce Verde P.A.V., in persona del legale rappresentante pro tempore il Presidente Avv. Michele Romano, con sede legale 37121 Verona Lungadige Panvinio n. 13, C.F./P.I. 00618240238, (di seguito: "Fornitore o Responsabile del Trattamento"), congiuntamente indicate come "Parti".

Premesso che

- L' Azienda ed il Fornitore hanno sottoscritto, in esecuzione della DELIBERAZIONE /DETERMINAZIONE n. del , un contratto avente ad oggetto (di seguito "Contratto") e ai fini dell'esecuzione di detto Contratto il Fornitore dovrà effettuare operazioni di trattamento dei Dati Personali per conto dell'Azienda;
- l'Azienda svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai Dati Personali dalla stessa trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento;
- il Fornitore è in possesso di adeguate competenze tecniche e *know-how* circa gli scopi e le modalità di trattamento dei Dati Personali, delle misure di sicurezza da adottare al fine di garantire la loro riservatezza, la completezza e l'integrità, nonché diretta e completa conoscenza delle norme che disciplinano la protezione degli stessi;
- con il presente atto - che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di cui sopra - l'Azienda, in qualità di Titolare del trattamento, intende nominare il Fornitore, che accetta, Responsabile del trattamento (di seguito anche "Fornitore"), ai sensi di quanto disposto dall'art. 28 del GDPR.
- con la sottoscrizione del presente documento le Parti intendono regolare i reciproci rapporti in relazione al trattamento dei Dati Personali effettuato dal Fornitore/Responsabile del trattamento per conto dell'Azienda.

Tutto ciò premesso, alla luce di quanto precede le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Definizioni:

Fatta eccezione per i termini e le espressioni altrimenti definiti nel presente Accordo, i termini e le espressioni contrassegnate da iniziali maiuscole avranno il significato di seguito specificato:

- "GDPR": il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- "Codice ": il D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia dei dati personali" così come successivamente integrato e modificato (da ultimo dal D.Lgs 101/2018)
- "Dato/i Personale/i" qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
- "Categorie Particolari di Dati" indica ogni Dato Personale idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco a persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.



“Dati Giudiziari”	indica ogni Dato Personale relativo a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza ovvero relativo a provvedimenti giudiziari, sanzioni penali, o carichi pendenti, o la qualità dell'imputato o indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del Codice di Procedura Penale.
“titolare del trattamento”:	la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
“responsabile del trattamento”:	chi effettua un trattamento dati per conto del titolare del trattamento (art. 28 GDPR)
“trattamento”:	qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
“comunicazione”:	dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione; b) “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
“interessato”:	persona fisica cui si riferiscono i dati personali
“Autorizzati”	le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che agiscono sotto l'autorità del Titolare o del Responsabile ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2 quaterdecies del Codice
“Subfornitore/Sub-Responsabile”:	indica qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, a cui il Responsabile ricorra per l'esecuzione di specifiche attività di Trattamento per conto del Titolare a cui sono imposti gli stessi obblighi del Responsabile.
“Terze Parti o Terzi”:	indica la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non siano l'interessato, il Titolare, il Responsabile e gli incaricati autorizzati al trattamento dei Dati Personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.
“Gruppo di Lavoro Articolo 29”(WP”): “Comitato Europeo per la protezione dei dati”:	indica il Gruppo di lavoro istituito in virtù dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE. o European Data Protection Board indica l'organismo dell'Unione Europea dotato di personalità giuridica istituito ai sensi degli artt. 68 e ss. del GDPR, che ha sostituito il Gruppo di lavoro articolo 29 (Working Party article 29 o WP29), gruppo di lavoro comune delle autorità nazionali di vigilanza e protezione dei dati.
“Autorità di Controllo”:	indica il Garante per la protezione dei Dati Personali.
“Accordo di trasferimento dei dati”:	indica ogni accordo stipulato tra le parti e finalizzato al trasferimento legittimo dei Dati Personali.

1. Nomina del Responsabile del trattamento



Con la sottoscrizione del presente atto, che forma parte integrante del Contratto, l'Azienda nomina il Fornitore quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali, di cui entra in possesso o ai quali ha comunque accesso, necessarie all'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto e di eventuali servizi accessori allo stesso.

Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente accordo, accetta tutti i termini sotto indicati, conferma la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che si assume e si impegna a procedere al trattamento dei Dati Personali attenendosi alle istruzioni ricevute dal Titolare attraverso la presente nomina o a quelle ulteriori che saranno conferite nel corso delle attività prestate in suo favore.

Il Fornitore prende atto che l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali quale Responsabile è affidato per l'esclusiva ragione che il profilo **professionale/societario**, in termini di proprietà, risorse umane, organizzative ed attrezzature, è stato ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di esperienza, capacità, affidabilità previsti dalla vigente normativa. Qualsiasi mutamento di tali requisiti, che possa sollevare incertezze sul loro mantenimento, dovrà essere preventivamente segnalato al Titolare, che potrà esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diritto di recesso, senza penali ed eccezioni di sorta.

2. Natura e Finalità del trattamento

Il trattamento deve essere svolto da parte del Responsabile in esecuzione del vigente rapporto contrattuale con l'Azienda e per le finalità ad esso relative, nonché per il tempo strettamente necessario al perseguimento di tali finalità. In particolare, i dati saranno trattati dal Responsabile per le attività di cui al contratto sottoscritto in data

3. Diritti del Titolare

L'Azienda ha diritto di ottenere dal Responsabile tutte le informazioni relative alle misure organizzative e di sicurezza da questo adottate necessarie per dimostrare il rispetto delle istruzioni e degli obblighi affidati.

La stessa Azienda, inoltre, ha il diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di audit in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile, come indicato al punto 10.

4. Obblighi del Responsabile

Nell'adempimento delle proprie obbligazioni il Fornitore, i suoi dipendenti ed ogni Subfornitore di cui il Fornitore si avvalga e che effettui il Trattamento di Dati Personali del Titolare, si obbligano a rispettare il GDPR ed ogni altra istruzione impartita dall'Azienda, nonché a tener conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità di Controllo italiana, dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, inerenti il trattamento svolto.

Il Fornitore si impegna ad effettuare il Trattamento soltanto dei Dati Personali che siano necessari e/o strumentali all'esecuzione del Contratto.

Il Fornitore si impegna, sin dalla data di sottoscrizione del presente atto, a rendere disponibili ed a comunicare ai propri Subfornitori soltanto quei Dati Personali che siano strettamente necessari per l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto o di obblighi di legge.

Il Fornitore si impegna a cooperare con l'Azienda in qualsiasi momento al fine di assicurare il corretto trattamento dei Dati Personali e si impegna a fornire alla stessa Azienda tutte le informazioni o i documenti, che potranno essere richiesti da quest'ultima per l'adempimento degli obblighi di legge e per comprovare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, entro 15 giorni dalla richiesta formulata dall'Azienda a mezzo posta elettronica. Il Fornitore si obbliga, nei limiti dei propri poteri, al rispetto delle norme che disciplinano il Trattamento dei Dati Personali, ivi incluse le regole stabilite dall'Autorità di Controllo, nonché a garantire che i propri dipendenti ed ogni soggetto della cui cooperazione esso si avvalga rispettino tali norme. In particolare, il Responsabile si impegna a rispettare gli obblighi ed istruzioni di seguito elencati.

4.1. Misure tecniche ed organizzative e violazioni dei dati personali

Il Fornitore, nella sua qualità di responsabile del trattamento dei dati si impegna a adottare le misure tecniche ed organizzative adeguate, previste dalla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei Dati Personali, così come ogni altra previsione derivante dall'Autorità di Controllo, dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati.

Il Fornitore, in considerazione della conoscenza maturata quale conseguenza dei progressi tecnici e tecnologici, della natura dei Dati Personali e delle caratteristiche delle operazioni di Trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e dovrà assicurare che, le misure di sicurezza progettate ed implementate, siano in grado di ridurre il rischio di danni volontari o accidentali, perdita di dati, accessi non autorizzati ai dati, trattamenti non autorizzati o trattamenti non conformi agli scopi di cui al presente Contratto.

In particolare, il fornitore ed ogni eventuale Subfornitore, nel trattare i dati personali per conto del Titolare si obbligano a:



- 4.1.1. attenersi alle istruzioni documentate fornite dal Titolare stesso, Sono considerate istruzioni documentate le prescrizioni previste dal/dalla Contratto/ Convenzione, dagli eventuali suoi allegati e dal presente accordo, e ogni altra eventuale comunicazione scritta del Titolare concernente le modalità di trattamento dei dati da parte del Responsabile. Il Responsabile informerà il Titolare qualora ritenga che un'istruzione impartitagli da quest'ultimo violi il Regolamento o altre disposizioni europee o nazionali relative alla protezione dei dati;
- 4.1.2. adottare tutte le misure di cui all'art. 32 del GDPR in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, tenendo conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità di Controllo inerenti ai Trattamenti svolti dal Responsabile, ovvero dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e dall'istituendo Comitato Europeo per la protezione dei dati;
- 4.1.3. non trasferire i Dati Personali trattati per conto dell'Azienda al di fuori dell'usuale luogo di lavoro, a meno che tale trasferimento non sia autorizzato dalle competenti pubbliche autorità, anche regolamentari e di vigilanza, o dall'Azienda stessa;
- 4.1.4. fornire all'Azienda una descrizione dettagliata delle misure fisiche, tecniche ed organizzative applicate al Trattamento dei Dati Personali;
- 4.1.5. impiegare sistemi di cifratura per tutti i Dati Personali memorizzati su dispositivi di archiviazione digitali o elettronici, come computer portatili, CD, dischetti, driver portatili, nastri magnetici o dispositivi similari: i Dati Personali dovranno essere cifrati nel rispetto della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali e dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per assicurare l'aggiornamento degli standard di cifratura in modo da tenere il passo dello sviluppo tecnologico e dei rischi ad esso connaturati, includendo ogni richiesta o indicazione emanata da qualsiasi pubblica autorità competente, anche regolamentare e di vigilanza;
- 4.1.6. istituire e mantenere il registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del GDPR e metterlo a disposizione del Titolare ogniqualvolta richiesto;
- 4.1.7. comunicare all'Azienda il nominativo ed i recapiti di contatto del proprio responsabile della protezione dei dati, se designato ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR;
- 4.1.8. assistere la stessa Azienda, relativamente ai Dati Personali oggetto di trattamento, nel garantire – ove applicabili – il rispetto degli obblighi relativi:
- (i) alla sicurezza del trattamento;
 - (ii) alla notifica di una violazione dei Dati Personali all'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 33 del GDPR;
 - (iii) alla comunicazione di una violazione dei Dati Personali all'interessato ai sensi dell'art. 34 del GDPR;
 - (iv) alla valutazione d'impatto sulla protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 35 del GDPR;
 - (v) alla consultazione preventiva ai sensi dell'art. 36 del GDPR.

4.2. Violazioni dei dati personali (data breach)

In caso di violazione dei dati personali consistente nella violazione di sicurezza, che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e tali da mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Responsabile per conto dell'Azienda (c.d. data breach), il Responsabile deve:

- informare l'Azienda tempestivamente e in ogni caso al massimo entro e non oltre 24 ore dalla scoperta dell'evento, di ogni violazione dei dati personali trattati per conto dell'Azienda che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche e fornire tutti i dettagli completi della violazione subita: in particolare, fornendo una descrizione della natura della violazione dei dati personali, le circostanze in cui è avvenuta, le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati in questione, l'impatto della violazione dei dati personali sull'Azienda e sugli interessati coinvolti ed i provvedimenti adottati (o che si intendono adottare) per porvi rimedio ed attenuare i possibili effetti negativi, indicando il Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer), con i relativi dati di contatto.
- attivarsi per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo tempestive azioni correttive all'Azienda ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dalla stessa
- fornire assistenza all'Azienda per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze soprattutto in capo agli interessati coinvolti.

4.3. Documentazione Privacy

Il Fornitore si impegna ad adottare la documentazione in materia di protezione dei Dati Personali prevista dalla normativa italiana ed europea e le relative procedure concernenti le adeguate misure tecniche e organizzative.

In particolare, il Fornitore si impegna a fornire agli Interessati tutte le informazioni relative al trattamento dei Dati Personali, nonché a raccogliere il relativo consenso in assenza di eventuali altri presupposti giuridici per il relativo Trattamento, in conformità al GDPR.

4.4. Istanze degli Interessati



Tenendo conto della natura del trattamento, il Fornitore si obbliga ad assistere e supportare il Titolare del Trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo dell'Azienda di dare riscontro alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (negli ambiti e nel contesto del ruolo ricoperto e in cui opera il Fornitore) nel rispetto dei termini previsti dall'art. 12 del GDPR.

In particolare, qualora il Fornitore riceva richieste provenienti dagli Interessati, finalizzate all'esercizio dei propri diritti, esso dovrà:

- darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare a mezzo posta elettronica certificata, allegando copia delle richieste ricevute;
- coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali designate dal Titolare per gestire le relazioni con gli Interessati;
- assistere e supportare il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo dell'Azienda di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli Interessati (negli ambiti e nel contesto del ruolo ricoperto e in cui opera il Fornitore).

4.5. Persone autorizzate

Il Fornitore si impegna a identificare e designare le persone autorizzate ad effettuare operazioni di Trattamento sui dati di titolarità dell'Azienda, individuando l'ambito autorizzativo consentito ai sensi dell'art. 29 del GDPR e provvedendo alla relativa formazione. Allo stesso tempo, il Fornitore si impegna a fornire agli Autorizzati le dovute istruzioni relativamente alle operazioni ed alle modalità di Trattamento dei Dati Personali.

4.6. Sub-Responsabili e Terze Parti

Il Fornitore può chiedere di comunicare o rendere disponibili i Dati Personali trattati per conto dell'Azienda ad uno o più Subfornitori (di seguito anche "sub-responsabili"), ai quali affidare una o più specifiche attività di Trattamento oggetto del Contratto: in tal caso, la nomina dovrà essere comunicata a mezzo pec ed approvata per iscritto dall'Azienda prima dell'affidamento dell'attività di trattamento.

Al fine di dare attuazione alle previsioni del Regolamento UE 2016/679, il Fornitore si obbliga a designare i Subfornitori quali Sub-Responsabili e a far assumere agli stessi gli stessi obblighi in materia protezione dei dati personali cui si è impegnato quale Responsabile del trattamento dati con il presente atto, mediante sottoscrizione di appositi atti giuridici o contratti.

Il ricorso da parte della società mandataria, designata dal Titolare quale Responsabile del trattamento, alle società mandanti del R.T.I. quali subresponsabili del trattamento dalla medesima designate per tutte o alcune delle attività del contratto, si intende autorizzato con la sottoscrizione del presente accordo ma dovrà essere andrà comunicato formalmente al Titolare a mezzo p.e.c.

Il Fornitore si obbliga ad informare l'Azienda di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri sub-Responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

Il Fornitore è tenuto ad impartire ai Sub-Responsabili precise istruzioni relativamente al Trattamento oggetto del Contratto e ad assicurarsi che offrano le medesime garanzie in materia di misure tecniche e organizzative previste dal GDPR.

I Sub-Responsabili potranno trattare i Dati Personali nella misura in cui tale trattamento sia strettamente necessario per l'esecuzione del contratto che il Fornitore ha stipulato con l'Azienda ed in ogni caso nel rispetto del presente Contratto.

Qualora il sub-responsabile del trattamento designato dall'odierno Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l'odierno Responsabile conserva, nei confronti del Titolare del trattamento, l'intera responsabilità dell'adempimento di tali obblighi;

Il Fornitore si impegna a non comunicare, trasferire o condividere, i Dati Personali dell'Azienda a Terze Parti, salvo qualora legislativamente richiesto ed informandone preventivamente la stessa.

Il ricorso da parte della società mandataria, designata dal Titolare quale Responsabile del trattamento, alle società mandanti del R.T.I. quali Responsabili del trattamento dalla medesima designate per tutte o alcune delle attività del Contratto, si intende autorizzato con la sottoscrizione della presente designazione e andrà comunicato formalmente al Titolare a mezzo p.e.c., con allegazione dei relativi atti di designazione. Ogniqualevolta il Titolare autorizzi il ricorso del Responsabile ad altro Responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento, a tale altro Responsabile sono imposti, mediante la stipula di un contratto o altro atto giuridico sottoscritto dai Responsabili stessi, i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati personali contenuti nella presente designazione, con l'espressa presa d'atto dell'odierno Responsabile in merito alla sussistenza, in capo al Responsabile dal medesimo designato, delle garanzie sufficienti alla messa in atto delle misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal Regolamento.

5.6. Deroche all'obbligo di riservatezza

Il Fornitore e i suoi dipendenti sono tenuti a non divulgare i dati personali trattati.

Il Fornitore è tenuto inoltre a non comunicare i Dati Personali senza il consenso dell'Azienda, fatta eccezione per l'ipotesi in cui detta comunicazione sia effettuata nei confronti di:



- (a) società parte del Gruppo del Fornitore, se prevista contrattualmente, previa valutazione del ruolo privacy della società stessa (se Titolare, Contitolare o Responsabile), nel rispetto delle disposizioni del GDPR;
 - (b) dipendenti del Fornitore designati Persone Autorizzate, quando ciò sia necessario per l'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto,
 - (c) una pubblica autorità competente, anche regolatoria e di vigilanza,
- fermo restando che la comunicazione di tali Dati Personali dovrà essere effettuata nel rispetto del presente atto e della legge applicabile.

4.7. Comunicazione delle richieste di accesso, perdite o danno

Il Fornitore è tenuto a comunicare immediatamente all'Azienda ed a fornire alla stessa tutta la necessaria assistenza:

- (a) in caso di richiesta di accesso ai Dati Personali effettuata da un Interessato in conformità al precedente articolo 9, da una autorità di controllo, da una autorità indipendente o dall'autorità giudiziaria;
- (b) qualora venga a conoscenza di una delle circostanze di cui al precedente articolo 7 e comunque di qualunque circostanza o evento che possa determinare potenzialmente una violazione della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei Dati Personali.

5. Controlli e attività di audit

Il Fornitore si impegna a consentire al Titolare la verifica del rispetto del presente atto di designazione, a supervisionare e controllare direttamente i soggetti da esso designati per le operazioni di Trattamento ed a tal fine potrà organizzare corsi di formazione. Qualora venga rilevato che un'istruzione impartita dal Titolare violi le disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali, il Fornitore si obbliga ad informarne immediatamente il Titolare.

Il Fornitore inoltre riconosce all'Azienda il diritto di effettuare controlli (audit) relativamente alle operazioni aventi ad oggetto il Trattamento dei Dati Personali dell'Azienda.

A tal fine, l'Azienda potrà periodicamente sottoporre al Fornitore un questionario sul livello di sicurezza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali (che dovrà essere debitamente compilato, e restituito) e ha il diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di audit o di rendicontazione in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Fornitore.

Anche per le finalità sopra esposte, il Fornitore è obbligato a mettere a disposizione in qualunque momento e su richiesta del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente nomina ed è altresì tenuto a contribuire alle attività di revisione realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato, comprese le ispezioni. I controlli saranno effettuati dal Titolare periodicamente ed in base a metodologie concordate tra le Parti.

6. Durata e Cessazione del Trattamento

La presente nomina ha la medesima durata ed efficacia del Contratto e, pertanto, cesserà al momento del completo adempimento o dello scioglimento del vincolo contrattuale, qualsiasi ne sia il motivo. Il trattamento, pertanto, deve avere una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati personali sono stati raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi e nelle banche dati del Fornitore in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello in precedenza indicato.

A seguito della cessazione del trattamento affidato al Responsabile o nei casi di cui al comma precedente, qualsiasi ne sia la causa, il Fornitore sarà tenuto, a scelta del Titolare e sulla base delle istruzioni dallo stesso impartite, a:

- (i) restituire al Titolare i Dati Personali trattati, oppure
- (ii) provvedere alla loro integrale distruzione (eventuali copie comprese),

salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità (contabili, fiscali, ecc.) o il caso in cui si verifichino circostanze autonome e ulteriori che giustifichino la continuazione del trattamento dei dati da parte del Fornitore, con modalità limitate e per il periodo di tempo a ciò strettamente necessario. In tal caso il Fornitore dovrà indicare al Titolare i motivi ed i criteri di conservazione dei dati.

7. Accordo relativo al trasferimento dei dati all'estero

Il Fornitore si impegna a limitare gli ambiti di circolazione e trattamento dei Dati Personali (es. memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati sui propri server o in cloud) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal GDPR (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea, BCR di gruppo, clausole contrattuali modello, etc.).

Il Fornitore, pertanto, non potrà trasferire o effettuare il trattamento dei Dati Personali dell'Azienda al di fuori dell'Unione Europea, (per nessuna ragione), in assenza di autorizzazione scritta dell'Azienda. Qualora l'Azienda rilasci l'autorizzazione (di cui al presente paragrafo) e sia (venga) pertanto effettuato un trasferimento dei Dati Personali dell'Azienda al di fuori dell'Unione

Europea, tale trasferimento dovrà rispettare quanto disposto dal GDPR in materia.

Resta inteso tra le Parti che il Fornitore dovrà garantire che i metodi di trasferimento impiegati, ivi inclusa la conformità alle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea e sulla base dei presupposti indicati nella medesima decisione, consentano il mantenimento di costanti e documentabili standard di validità per tutta la durata del presente Contratto. Il Fornitore è obbligato a comunicare immediatamente all'Azienda il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

- (a) Mancato rispetto delle clausole contrattuali standard di cui sopra, oppure
- (b) Qualsiasi modifica della metodologia e delle finalità trasferimento dei Dati Personali dell'Azienda all'estero.

8. Manleva e Responsabilità per violazione delle disposizioni

Il Fornitore, con l'accettazione della presente nomina, si impegna a mantenere indenne il Titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali, o altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei Dati Personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Fornitore (o di suoi dipendenti e/o collaboratori), ivi incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere applicate ai sensi del GDPR. Il Fornitore si impegna a comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 82, paragrafo 5, del GDPR l'Azienda, quale Titolare del trattamento, ha il diritto di reclamare dal responsabile del trattamento, il risarcimento del danno, pagato all'interessato o a terzi, per la parte del risarcimento corrispondente alla sua parte di responsabilità per il danno

Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, del GDPR, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente atto relativamente alle finalità e modalità di trattamento dei dati, di azione contraria alle istruzioni ivi contenute o in caso di mancato adempimento agli obblighi specificatamente diretti al Responsabile del trattamento dei dati dal GDPR, il Responsabile sarà considerato quale Titolare del trattamento e ne risponderà personalmente e direttamente.

9. Disposizioni finali

Si dà atto che alla scadenza o cessazione del Contratto, per qualsiasi causa, il Fornitore è comunque tenuto all'obbligo di riservatezza.

DATA _____
Il Titolare del trattamento

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pietro Girardi

DATA _____
Per integrale accettazione

IL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Avv. Michele Romano

